

ative Allegato "A" al numero di repertorio [REDACTED]

ativa -----STATUTO-----

/2003 ART. 1 - DENOMINAZIONE-----

----- E' costituita la società a responsabilità limitata denominata [REDACTED]

da me [REDACTED]-----

mac- ART. 2 - SEDE-----

ie lo La società ha sede legale nel Comune di [REDACTED]

minu- Gli organi competenti della società potranno trasferire ad altro

----- indirizzo, la sede sociale; istituire, trasferire e sopprimere sedi

----- secondarie o amministrative, filiali, succursali, dipendenze e de-

----- positi sia in Italia che all'estero.-----

----- ART. 3 - DURATA-----

----- La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre

----- 2060 (duemilasessanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.----

ART. 4 - OGGETTO-----

La società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle disposizioni e

delle limitazioni di legge, le seguenti attività da svolgere tanto

in Italia quanto all'estero:-----

- logistica, corriere, autotrasporti, depositi, spedizioni naziona-

li ed internazionali per conto proprio e di terzi;-----

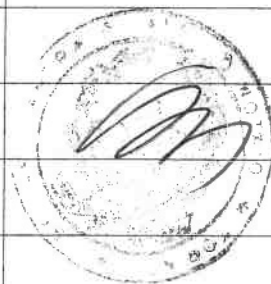
- noleggio di automezzi, con e senza conducente;-----

- stoccaggio, commercializzazione e distribuzione di prodotti ali-

mentari e non;-----

- gestione ed organizzazione di magazzini.-----

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli



scopi sociali:-----

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;-----

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;-----

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.-----

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di intermediazione e di quelle riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.-----

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE-----

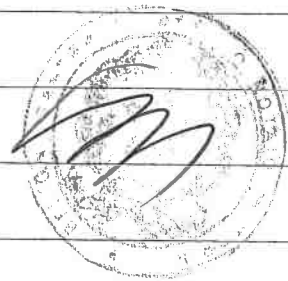
Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.-----

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.-----

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.-----

I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di ver-

samento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, senza ne-
cessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra
entità dell'apporto ed entità della partecipazione.-----
Detti finanziamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle di-
sposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rim-
borso da parte della società subordinatamente al rispetto delle di-
sposizioni in materia.-----
Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti
effettuati dai soci si presumono infruttiferi.-----
ART. 6 - Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi, ma
il socio che intenda alienare la sua quota o parte di essa, deve
comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimen-
to la propria intenzione, indicando il prezzo e le generalità del-
l'acquirente, agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro
il termine perentorio di sessanta giorni dall'ultima comunicazione.
Se i soci che intendono esercitare la prelazione sono più di uno la
quota del cedente va ripartita tra tutti in proporzione delle quote
già rispettivamente intestate.-----
Nel caso in cui i soci ritengano che il prezzo richiesto dal socio
alienante sia eccessivo rispetto al valore intrinseco della quota,
il prezzo, su istanza di uno qualsiasi dei soci, viene determinato
da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.-----
Il prezzo richiesto si ritiene congruo se non supera del 10% (dieci



	per cento) quello come sopra determinato , altrimenti viene ridotto		ri
	a tale limite: sulla base di esso i soci possono validamente eser-		fi
	citare la prelazione.-----		Il
	Il costo dell'arbitratore sarà a carico:-----		de
	- dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di		Il
	non accettare il prezzo proposto dal socio alienante, in proporzio-		a
	ne alle rispettive quote di partecipazione, qualora il prezzo de-		qu
	terminato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 20% (venti		be
	per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;-----		su
	- del socio offerente qualora il prezzo determinato dall'arbitrato-		AR
	re sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo offer-		na
	to dal potenziale acquirente.-----		ch
	Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione il terzo		st
	acquirente delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'assemblea		No
	dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.-----		co
	Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda		No
	trasferire la nuda proprietà della partecipazione.-----		ci
	Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di		st
	pegno od usufrutto.-----		pu
	Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'os-		la
	servanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non sarà legitti-		od
	mato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e		AR
	non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.--		pre
	La cessione della partecipazione sarà possibile senza l'osservanza		st
	delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la		fur

ridotto rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella speci-

e eser- fica cessione da parte di tutti gli altri soci.-----

----- Il trasferimento delle quote al coniuge ed ai discendenti o ascen-

----- denti in linea retta è libero.-----

rato di Il trasferimento delle quote sociali a società fiduciarie è libero

porzio- a condizione che l'originario socio resti fiduciante per l'intera

zzo de- quota trasferita. La società fiduciaria può peraltro trasferire li-

(venti beramente la quota soltanto all'originario socio fiduciante od al

----- suo coniuge od ai suoi discendenti o ascendenti in linea retta.-----

itrato- **ART. 7** - Il trasferimento delle quote per atto tra vivi è subordi-

offer- nato al preventivo mero gradimento da parte dell'assemblea dei soci

----- che decide con la maggioranza richiesta per le modificazioni dello

l terzo statuto.-----

semblea Non risulta soggetto a gradimento il trasferimento delle quote al

----- coniuge ed ai discendenti o ascendenti in linea retta.-----

intenda Non risulta soggetto al gradimento il trasferimento delle quote so-

----- ciali a società fiduciarie a condizione che l'originario socio re-

one di sti fiduciante per l'intera quota trasferita. La società fiduciaria

----- può peraltro trasferire senza la richiesta del gradimento ai soci

l'os- la quota soltanto all'originario socio fiduciante od al suo coniuge

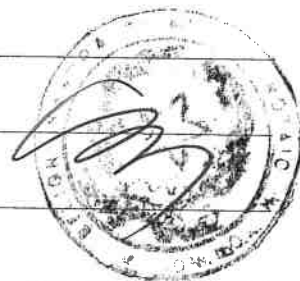
egitti- od ai suoi discendenti o ascendenti in linea retta.-----

tivi e **ART. 8** - Il trasferimento delle quote mortis causa è subordinato al

ietà-- preventivo mero gradimento da parte dell'assemblea dei soci super-

ervanza stiti. A tal fine l'erede, gli eredi o il legatario del socio de-

uto la funto devono richiedere all'assemblea dei soci, non oltre novanta



giorni dal decesso del socio, di esprimere il proprio gradimento	tà,
mediante lettera raccomandata a.r.-----	della
Qualora l'erede, gli eredi od il legatario non abbiano ottenuto il	ART.
gradimento, ai soci superstiti spetta, in proporzione al valore no-	agli
minale della quota posseduta da ciascuno, il diritto di acquistare	dalla
dagli aventi causa del defunto la partecipazione di questi. Il di-	Il so
ritto di acquisto è esercitato da parte dei soci superstiti entro	nei c
il termine tassativo di novanta giorni dalla comunicazione del de-	Il di
cesso, in forma scritta a mezzo raccomandata a.r. agli aventi cau-	che d
sa: la comunicazione deve contenere la precisa indicazione dell'in-	gistr
tenzione di acquistare la porzione di quota del socio defunto in	lativ.
modo proporzionale al valore nominale della quota posseduta. Se i	caso
soci superstiti entro novanta giorni dalla comunicazione del manca-	decis.
to gradimento, non si siano dichiarati disposti ad acquistare la-	Nella
quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defun-	recede
to con utilizzo delle riserve disponibili ovvero, in mancanza e con	mento
il consenso della maggioranza prevista per la modifica dello statu-	Per qu
to, riducendo il capitale sociale. L'acquisto o il rimborso della	valore
quota caduta in successione devono essere effettuati al valore de-	3° et
terminato a norma dell'art. 2473 c. 3° c.c. a cui va aggiunto il	Il rec
valore dell'avviamento. Il corrispettivo è versato entro trenta	effica
giorni dalla data di raggiungimento dell'accordo sul prezzo o, in	-----
caso di disaccordo, nel termine previsto per l'esercizio del reces-	ART. 1
so.-----	la soc
ART. 9 - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la socie-	L'emis

adimento tà, si intende a tutti gli effetti quello risultante al registro

delle imprese.

enuto il **ART. 10** - Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui

lore no- agli artt. 2473 c. 1° e 2481 bis c.c. e negli altri casi previsti

quistare dalla legge.

. Il di- Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni,

ci entro nei casi di cui agli art. 2469 c. 2° e 2473 c. 2° c.c.

del de- Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata

nti cau- che deve essere spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel re-

dell'in- gistro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione sul re-

funto in lativo libro sociale della decisione che lo legittima, ovvero, nel

a. Se i caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una

l manca- decisione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

tare la- Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio

o defun- recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedi-

za e con mento e la decisione o il fatto che legittimano il recesso.

o statu- Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del

o della valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 c.

ore de- 3° et 4° c.c.

unto il Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, perde

trenta efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma c.c.

o o, in -----**TITOLI DI DEBITO**-----

. reces- **ART. 11** - Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2483 c.c.,

----- la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

socie- L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci, adottata



con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la	assu
metà del capitale sociale.-----	sens
I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori	Tale
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi	strat
speciali.-----	previ
L'emissione non potrà essere decisa per un importo superiore al	Occor
doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e	soci
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approva-	te in
to.-----	nale
La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni	data
del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a	promu
cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può al-	stanz
tresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei posses-	Le c
sori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e mo-	inte:
dalità.-----	Colu.
-----DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA-----	mine
ART. 12 - I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge	i so
o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla lo-	indi
ro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci	degl
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.-----	adot
Le decisioni dei soci possono essere adottate:-----	ART.
a) - mediante consultazione o consenso scritto;-----	aven
b) - mediante decisione assembleare.-----	c.c.
ART. 13 - Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi as-	na c
sume la relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere	e qu

almeno la
assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del con-
senso espresso per iscritto.

investitori	Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'ammini-
elle leggi	stratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione
-----	previa decisione di questo.-----

eriere al | Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i

a legale e soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguata

approva- te informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisio-

-----	nale in forma scritta dovrà concludersi entro dieci giorni dalla
-------	--

condizioni data in cui è pervenuta, all'ultimo socio interpellato, l'istanza a

scritta a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'i-

. Può al- stanza stessa.-----

i posses- Le decisioni assunte richiedono il voto favorevole di tanti soci

oni e mo- intestatari della maggioranza del capitale sociale.-----

----- Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il ter-

----- mine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti

lla legge i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta,

alla 10- | indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari,

nti soci degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così

----- adottata verrà data esecuzione a cura dell'organo amministrativo.-----

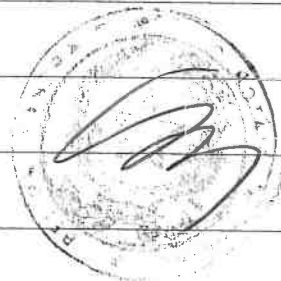
----- **ART. 14** - Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni

----- aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479 nn. 2, 4 e 5

----- C.C., quelle relative al compenso degli amministratori e alla nomi-

chi as- na dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione

o essere e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge



	espressamente preveda tale procedura; essa sarà altresì necessaria	da:
	quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che	ART
	rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.-----	tan
	L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, ovvero dal pre-	cia.
	sidente del consiglio di amministrazione su delibera di questo, an-	e 5,
	che fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera racco-	vore
	mandata o presso la sede sociale ovvero, con qualsiasi altro mezzo	cial
	idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio dei soci	I qu
	almeno otto giorni prima dell'adunanza o con affissione dell'avviso	zion
	di convocazione (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta	I so
	elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito	zione
	al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo	I so
	specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal so-	anche
	cio).-----	dalla
	Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.--	L'ass
	In assenza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolar-	più 1
	mente costituita con la partecipazione dell'intero capitale socia-	ne ch
	le, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati,	fede
	siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione	In pa
	dell'argomento.-----	- sia
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro	propri
	il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio.	timazi
	Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	consta
	della società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bi-	- sia
	lancio può essere convocata entro e non oltre centottanta giorni	mente

necessaria	dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----
i soci che	ART. 15 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di
-----	tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale so-
o dal pre-	ciale e decide a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai nn. 4)
uesto, an-	e 5) dell'art. 2479 c. 2 c.c. l'assemblea delibera con il voto fa-
ra racco-	vorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale so-
tro mezzo	ciale.-----
dei soci	I quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la prima convoca-
all'avviso	zione valgono anche per la seconda convocazione.-----
ax, posta	I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipa-
e spedito	zione.-----
a o allo	I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona,
i dal so-	anche non socio mediante delega scritta che deve essere conservata
-----	dalla società.-----
azione---	L'assemblea potrà inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in
regolar-	più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizio-
e socia-	ne che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona
ominati,	fede e di parità di trattamento dei soci.-----
ttazione	In particolare è necessario che:-----
-----	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del
o, entro	proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legit-
ilancio.	timazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
'oggetto	constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
del bi-	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-
giorni	mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----



	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e	br
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;----	c.
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti	po
	di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura	Pe
	della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, doven-	il
	dosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	cu
	presidente e il soggetto verbalizzante.-----	Gl.
	Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse	Ne.
	tecnicamente possibile il collegamento l'assemblea non sarà valida	mer
	e dovrà essere riconvocata per una data successiva.-----	de.
	Nel caso in cui in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse	sac
	sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal	mo
	presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le decisioni	Cor
	adottate sino al momento della sospensione.-----	ART
	ART. 16 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero	ger
	dal presidente del consiglio di amministrazione o, in loro assenza	sic
	od impedimento dalla persona designata dai presenti. Nei casi di	un
	legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assem-	ART
	blea il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso pre-	ne
	sidente.-----	pre
	-----AMMINISTRAZIONE-----	i p
	ART. 17 - La società può essere amministrata, alternativamente, su	dis
	decisione dei soci in sede della nomina:-----	dal
	a. da un amministratore unico;-----	La
	b. da un consiglio di amministrazione composto da due a sette mem-	e 2

discussione e

 giorno;-----

 si tratti

 ti a cura

 re, doven-

 resenti il

 non fosse

 arà valida

 si venisse

 spesa dal

 decisioni

 co ovvero

 o assenza

 casi di

 ll'assem-

 esso pre-

 i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di

 ente, su

 dal presente statuto all'assemblea dei soci.-----

 La decisione di fusione della società, ai sensi degli articoli 2505

 tte mem-

 e 2505 bis del Codice Civile, è adottata dall'organo amministrati-



vo, con deliberazione risultante da atto pubblico.-----

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare direttori generali, determinandone i relativi poteri.-----

L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati o agli Amministratori di cui alla lettera c) dell'art. 17 del presente Statuto, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.-----

ART. 20 - La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico e, ove esista il Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati o agli Amministratori di cui alla lettera c) dell'art. 17 del presente Statuto.-----

ART. 21 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico o agli Amministratori di cui alla lettera c) dell'art. 17 del presente Statuto spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, purché deliberate dal Consiglio di amministrazione, se esistente. L'assemblea può determina-

cella

.552

ne
i non
orari

ica r

la rit

re annualmente un compenso, anche sotto forma di partecipazione

agli utili, all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Ammini-

strazione, che lo ripartirà fra i suoi membri nel modo e con le mo-

dalità che esso stabilirà; può prevedere, inoltre, delle indennità

da corrispondersi in caso di cessazione del rapporto anche sotto

forma di polizza assicurativa.

ART. 22 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora esista, si riu-

nisce ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal

Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da

almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in Italia,

mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettro-

nica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente o di

un Amministratore Delegato, cinque giorni prima della riunione. In

caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque

mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la

ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riu-

nione.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è regolarmente

costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti gli

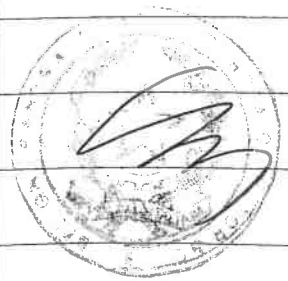
Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, ove nomina-

ti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in

caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza anche di que-

sti, dal o da uno degli Amministratori Delegati, od in subordine



dall'Amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

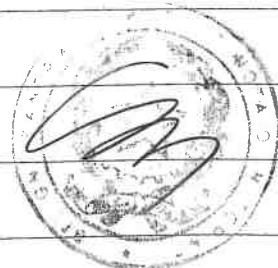
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a due, prevale il voto di chi presiede la seduta.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 23 - Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno pre-

stare il loro consenso all'ordine del giorno deliberativo sotto-
ministratio- scrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque
nistratori mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine
del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori
i voti dei che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre
Amministra- giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta
ue, prevale la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui
perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'ammi-
di Ammini- nistratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto
nferenza a dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra
tificati e sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si
e in tempo sia opposto alla adozione della suddetta decisione, presa sulla ba-
tificandosi se di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del con-
luogo ove senso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente
l Segreta- provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di am-
erbale sul ministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano
gli amministratori nella espressione del voto nella riunione colle-
li ammini- giale.-----
ossono es- Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza
o.----- richiesta per l'approvazione della decisione, essa deve essere co-
delibera- municata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se no-
le consen- minati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo
azioni e, amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori uni-
acale, lo tamente a:-----
anno pre- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi



formata;-----

b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;-----

c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;-----

d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.-----

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.-----

-----ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE-----

ART. 24.1 - L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.-----

24.2 In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge vigenti.-----

24.3 La revisione legale dei conti spetta all'organo di controllo, che dovrà essere munito dei prescritti requisiti di legge, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero sia deciso con decisione dei soci, di attribuire la revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una società di Revisione-----

24.4 In alternativa o in aggiunta all'organo di controllo i soci potranno nominare un revisore, munito dei prescritti requisiti di legge, che eserciterà le funzioni previste dalle norme di legge vigenti.-----

24.5 L'organo di controllo

sore sor

dalla le

ART. 25

ogni an

ART. 26

dono all

Il bilan

toventi

società

ricorran

getto de

l'eserci

Dall'uti

tonata u

nare all

to del c

in ragio

l'assemb

ART. 27

vo, l'as

dello st

- nomina

24.5 L'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e/o il Revi-

sore sono rieleggibili e durano in carica per il periodo stabilito

dalla legge in materia di società per azioni.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

ART. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di

ogni anno.

ART. 26 - Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori proce-

dono alla formazione del bilancio sociale con le forme di legge.

Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci entro cen-

toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora la

società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando

ricorrono particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-

getto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura del-

l'esercizio sociale.

Dall'utile netto risultante dal bilancio verrà prelevata ed accan-

tonata una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da desti-

nare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quin-

to del capitale sociale, ed il rimanente verrà ripartito tra i soci

in ragione delle loro quote sociali, salvo diversa decisione del-

l'assemblea.

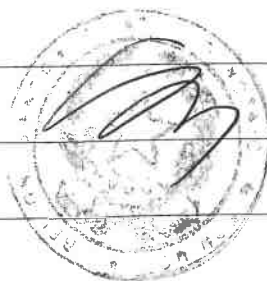
SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ART. 27 - In caso di scioglimento della società per qualunque moti-

vo, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni

dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento



	del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazioni	ri, liquidato
	di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----	nati, ovvero
	- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, sta-	bili relativi
	bilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione	co.-----
	con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di ra-	L'Arbitro sar
	mi di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di	mercialisti e
	essi;-----	dal deposito
	- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore	diligente.-----
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di	In difetto d
	singoli rami, in funzione del miglior realizzo;-----	dal President
	- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.-----	ressata più c
	L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per	-Sono fatte s
	la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capover-	arbitrale e l
	so precedente.-----	-----
	ART. 28 - La società può in ogni momento revocare lo stato di li-	ART. 30 - Pe
	quidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	mano le norm
	mento, con decisione unanime dei soci.-----	lità limitat
	La decisione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo	VISTO PER AL
	dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese,	IN ORIGINALE
	salvo che consti il consenso dei creditori della società o il paga-	ENRICO GIACH
	mento di quelli che non hanno dato il consenso.-----	UMBERTO RIM
	----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----	SANDRA BELIC
	ART. 29 - Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra	
	i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla va-	
	lidità assembleari nonché le controversie promosse da amministrato-	

indicazioni ri, liquidatori, organo di controllo e revisore contabile, se nomi-
nati, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponi-
a legge, sta- bili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Uni-
liquidazione co.

siale, di ra- L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Com-
o blocchi di mercialisti ed Esperti Contabili di Torino entro 10 (dieci) giorni
dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più
e del valore diligente.

to, anche di In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato
dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte inte-
ressata più diligente.

ichieste per -Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio-
al capover- arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

-RINVIO-

tato di li- ART. 30 - Per quanto non previsto nel presente statuto, si richia-
di sciogli- mano le norme del codice civile in materia di società a responsabi-
lità limitata.

ffetto solo VISTO PER ALLEGATO

le imprese, IN ORIGINALE FIRMATI:

o il paga-

ovvero tra

re alla va-

ministrato-

Registrato presso L'Ufficio Territoriale di Torino D.P.I.

il [redacted] al n. [redacted] serie [redacted] con € [redacted]

E' copia conforme al suo originale composta di QUATTORDICI

per fogli / rilasciata da [redacted]

Torino, 27 FEB. 2024



[redacted]

ella

552:

ie

non

rari

ca r

riti